



Semplificazioni fiscali D.L. 73/2022 / A.C. 3653

Dossier n° 160 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 6 luglio 2022

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3653
D.L.	73/2022
Titolo:	Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	47
Date:	
emanazione:	21 giugno 2022
pubblicazione in G.U.:	21 giugno 2022
presentazione:	21 giugno 2022
assegnazione:	22 giugno 2022
scadenza:	20 agosto 2022
Commissioni competenti:	V Bilancio, VI Finanze
Stato dell'iter:	All'esame delle Commissioni riunite in sede referente

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato alla Camera dei Deputati per la conversione in legge; consta di **47 articoli**, suddivisi in **3 Titoli** e **110 commi**.

Il **Titolo I (Semplificazioni fiscali)** si compone di **5 Capi** e comprende gli **articoli da 1 a 26**.

Il **Capo I (Semplificazioni del rapporto fisco-contribuente)** comprende gli **articoli da 1 a 6**.

L'**articolo 1** apporta **modifiche** alla disciplina del **controllo sul repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali**, ai fini dell'imposta di registro. Con le **modifiche in esame** si chiarisce la generale **competenza dell'Agenzia delle entrate nel controllo dei predetti repertori**; viene **abolita la vidimazione quadrimestrale** e si **novella la disciplina dei compiti dell'ufficio di registro**, che non è più tenuto ad apporre il proprio visto sul repertorio, ma deve comunicare l'esito del controllo ai pubblici ufficiali. Sono poi **aggiornati in euro gli importi delle sanzioni** previste per l'omessa presentazione del repertorio degli atti dei pubblici ufficiali.

L'**articolo 2** stabilisce, con norma di primo livello, alcuni adempimenti a cui sono tenuti i sostituti d'imposta nella loro attività di assistenza fiscale. In particolare vengono definite modalità e termini per la **trasmissione in via telematica** all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione e dei dati contenuti nelle **schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche**.

L'**articolo 3** contiene numerose **modifiche ai termini previsti dalla legge per alcuni adempimenti fiscali**. Il **comma 1** posticipa dal **16 al 30 settembre** il **termine per l'invio delle liquidazioni periodica IVA** relative al **secondo trimestre dell'anno di riferimento**. Il **comma 2** dispone che gli **elenchi Intrastat** siano presentati entro il **mese successivo del periodo di riferimento** e, dunque, che il decreto ministeriale di attuazione sia tenuto a disciplinare le sole modalità (non più i termini) di presentazione di tali elenchi. Il **comma 3** apporta le conseguenti modifiche di coordinamento. I **commi 4 e 5** elevano da 250 a **5000 euro** gli **importi-soglia** che consentono di **usufruire di modalità di pagamento agevolate dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**, con riferimento alle fatture emesse **dal 1° gennaio 2023**. Il **comma 6** posticipa dal 30 giugno al **30 settembre 2022** il **termine** per la presentazione della **dichiarazione dell'imposta di soggiorno** per gli anni di imposta **2020 e 2021**.

L'articolo 4 modifica l'autorità competente a stabilire il domicilio fiscale di un contribuente in un comune diverso da quello della residenza anagrafica o della sede legale riconoscendo tale **facoltà all'Agenzia delle entrate**. La disposizione reca, inoltre, norme di semplificazione in merito alla **variazione del domicilio fiscale**.

L'articolo 5 disciplina la **destinazione dei rimborsi fiscali spettanti al defunto** modificando il testo unico concernente l'imposta sulle successioni e donazioni. Si prevede in particolare che tali rimborsi spettino ai chiamati all'eredità, nei casi di successione legittima, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. La disciplina è derogabile. È altresì disciplinata l'ipotesi in cui il chiamato non intenda accettare il rimborso fiscale.

L'articolo 6 prevede che anche in caso di **presentazione senza modifiche della dichiarazione precompilata mediante CAF o professionista** non venga effettuato il controllo formale sui dati. La norma precisa inoltre che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, **il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati**.

Il Capo II (Semplificazioni in materia di imposte dirette) comprende gli **articoli da 7 a 11**.

L'articolo 7 chiarisce che la **dichiarazione con cui si attesta la rispondenza** del contenuto economico e normativo **di un contratto** di locazione a canone concordato, transitorio o per studenti universitari, **agli accordi definiti a livello locale**, possa essere fatta valere per **tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce**.

L'articolo 8 dispone l'**applicazione del cd. principio di derivazione rafforzata** (secondo il quale la **determinazione del reddito** d'impresa a fini Ires è **coerente con la rappresentazione contabile**, in deroga alle norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi) alle **microimprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria**. Estende poi il medesimo principio anche alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili, a condizione che si tratti di componenti negativi di reddito per cui **non è scaduto il termine per presentare dichiarazione integrativa**. Le modifiche così apportate si applicano **a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 22 giugno 2022**.

L'articolo 9 abroga:

- al **comma 1**, la disciplina delle cd. **società in perdita sistematica**, dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022;
- al **comma 2**, l'**addizionale Ires per le imprese operanti nel settore degli idrocarburi**, a decorrere dal periodo d'imposta 2021 (periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020).

L'articolo 10 contiene alcune **semplificazioni in materia dichiarazione IRAP**, con specifico riferimento alla determinazione del **valore della produzione netta**, costituente la base imponibile del tributo. In particolare, ai fini della determinazione del valore della produzione, si prevede la **deduzione integrale del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato** e, conseguentemente, si esclude, per questi lavoratori, la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le deduzioni dei contributi previdenziali e assistenziali ad essi riferiti, la deduzione delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro e per il personale addetto alla ricerca e sviluppo nonché la deduzione prevista per ciascun nuovo dipendente assunto che incrementa il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente.

L'articolo 11 rinvia al mese di febbraio **i termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa per l'imposta sui redditi e l'IRAP**, nonché per la messa a disposizione dei modelli di dichiarazione, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Il Capo III (Semplificazioni in materia di imposte indirette) comprende gli **articoli da 12 a 15**.

L'articolo 12 amplia i casi di **esonero** dallo specifico obbligo di comunicazione telematica (**esterometro**) previsto per la comunicazione dei **dati delle operazioni transfrontaliere**. Con la norma in esame tale obbligo **non è più richiesto** per le singole operazioni di **importo non superiore a 5.000 euro**.

L'articolo 13 differisce al **1° luglio 2022** il termine a partire dal quale si applicano le **sanzioni per omessa o errata trasmissione delle fatture** relative alle **operazioni transfrontaliere**.

L'**articolo 14** estende da venti a **trenta giorni il termine per la registrazione degli atti in termine fisso**, ai fini dell'imposta di registro.

L'**articolo 15** consente di **estendere**, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, **le ipotesi di pagamento per via telematica dell'imposta di bollo**.

Il **Capo IV (Altre misure di semplificazione fiscale)** comprende gli **articoli da 16 a 21**.

L'**articolo 16** **riduce da 15.000 a 5.000 la soglia** prevista per la **trasmissione** da parte degli intermediari **all'Agenzia delle entrate** di specifici dati sulle **operazioni di trasferimento da o verso l'estero di mezzi di pagamento ed** elimina, allo stesso tempo, la necessità per l'intermediario di ricostruire quelle operazioni che, apparendo collegate fra loro come parti di un'unica **operazione frazionata**, potessero determinare il superamento della soglia.

L'**articolo 17** elimina l'obbligo di comunicazione da parte delle P.A. e degli enti pubblici all'anagrafe tributaria degli **estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi, mediante scrittura privata e non registrati**.

L'**articolo 18** estende, alla lettera a), l'**esenzione dall'IVA** alle **prestazioni sanitarie** di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie dalle **case di cura non convenzionate** e l'applicazione dell'**aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di alloggio** rese (anche da soggetti diversi dalle case di cura non convenzionate) agli **accompagnatori delle persone ricoverate e alle prestazioni di diagnosi, cura e ricovero che non siano esenti**. La successiva lettera b) **estende l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di ricovero e cura**, comprese le prestazioni di **maggiore comfort alberghiero**, diverse da quelle già esenti ai sensi della legislazione vigente, nonché alle **prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori** delle persone ricoverate.

L'**articolo 19**, in luogo di disporre che il modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali sia approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prevede che detta **dichiarazione sia approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze**.

L'**articolo 20** **proroga al 31 luglio 2022 i termini per l'approvazione delle delibere di adeguamento delle addizionali comunali all'Irpef da parte dei Comuni**. Si prevede inoltre che per l'anno 2022, per i Comuni che non adottino o non trasmettano tempestivamente la delibera di adeguamento e possiedono aliquote di addizionale differenziate per scaglioni, l'addizionale comunale all'IRPEF si applichi sulla base dei nuovi scaglioni dell'IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima.

L'**articolo 21** reca norme volte a realizzare una **maggiore integrazione logistica tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione** anche attraverso la gestione congiunta dei fabbisogni immobiliari.

Il **Capo V (Ulteriori disposizioni fiscali)** comprende gli **articoli da 22 a 26**.

L'**articolo 22** proroga al **31 dicembre 2026** l'applicazione del meccanismo **dell'inversione contabile facoltativa** (cd. *reverse charge*) IVA, in coerenza con la più recente evoluzione della normativa europea.

Il **comma 1 dell'articolo 23** modifica la disciplina di cui all'articolo 31, commi 1-5 e comma 9, del [D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106](#), che prevede un credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per i farmaci, inclusi i vaccini, con riferimento ai costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030. La novella di cui alla **lettera a)** del presente **comma 1 sopprime la limitazione del riferimento ai farmaci nuovi, estendendo l'ambito del credito d'imposta in esame alle spese di ricerca e sviluppo relative a tutti i farmaci (compresi i vaccini)**. La novella di cui alla successiva **lettera b)** specifica che **per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili** al beneficio in oggetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del [decreto](#) del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020 (decreto recante "disposizioni applicative per nuovo credito d'imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design"). I **commi da 2 a 8** consentono alle imprese di richiedere una certificazione che attesti:

- la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica

ammissibili al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative;

- la qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione delle rispettive aliquote dell'agevolazione previste per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, per il periodo d'imposta ad esso successivo e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025. La richiesta di tale certificazione è subordinata alla condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti nei medesimi periodi non siano state già "constatate" (*rectius*, contestate) e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Si demanda a un successivo DPCM la definizione della disciplina attuativa, con particolare riguardo all'individuazione dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione. Infine, ai fini dello svolgimento di tali attività, il MISE è autorizzato ad assumere un dirigente di livello non generale e 10 unità di personale non dirigenziale.

L'articolo 24 estende al 2022 i correttivi in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), previsti per il solo 2020 e 2021, introdotti per contrastare gli effetti della pandemia sull'economia nazionale. La norma individua altresì, a regime, dei **nuovi termini per l'approvazione** e l'eventuale **integrazione** degli indici stessi.

L'articolo 25 introduce delle norme volte a garantire **l'aggiornamento del contrassegno fiscale** attualmente in essere **per i prodotti alcolici** in considerazione dello sviluppo delle tecnologie informatiche di anticontraffazione e di tracciabilità.

L'articolo 26 estende l'applicabilità di alcune deroghe in materia di **agevolazioni fiscali e finanziarie** – indicate dall'art. 104 del Codice del Terzo settore ed in vigore già dal 1° gennaio 2018 per ODV, APS ed ONLUS -, ai **soggetti che**, con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), **hanno acquisito ex novo la qualifica di ente del terzo settore (ETS)**, al fine di evitare trattamenti diversificati.

Il Titolo II (Procedure di incasso e pagamento presso la Tesoreria dello Stato e disposizioni sociali e finanziarie) è suddiviso in **2 Capi** e comprende gli **articoli da 27 a 41**.

Il Capo I (Ammodernamento delle procedure di incasso e pagamento della Tesoreria dello Stato) comprende gli **articoli da 27 a 32**.

L'articolo 27 semplifica e aggiorna la disciplina del **servizio di tesoreria dello Stato** espletato dalla Banca d'Italia, anche in relazione al perseguimento dell'obiettivo dell'unitarietà della Tesoreria statale. tra le altre cose si sopprimono i riferimenti ai servizi di tesoreria provinciale.

L'articolo 28 abroga la norma vigente che **affida alla Banca d'Italia il servizio di Tesoreria Centrale dello Stato**.

L'articolo 29 modifica [l'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 \(codice degli appalti\)](#), in relazione alle modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche, **prevedendo in via esclusiva la modalità elettronica**.

L'articolo 30 apporta modifiche a numerose disposizioni della **legge di contabilità generale dello Stato (Regio decreto n. 2440 del 1923)**, con la finalità di aggiornarlo ed adeguarlo alla normativa vigente. Tra le altre cose, si aggiornano i riferimenti normativi non più attuali per l'imposta di registro e si sostituiscono i richiami a una struttura non più attiva (il Provveditorato generale dello Stato).

L'articolo 31 abroga la disciplina del vaglia cambiario recata dagli articoli da 87 a 97 del [R.D. n. 1736 del 1933](#).

L'articolo 32 apporta modifiche alla disciplina dei **controlli di regolarità amministrativa e contabile**, prevista dal D.Lgs. n. 123 del 2011, al fine di adeguarla alle nuove definizioni inserite dal precedente articolo 30 (comma 1, lett. a)). La disciplina del controllo dei conti giudiziari è estesa esplicitamente agli agenti che svolgono l'attività di riscossione nazionale a mezzo ruolo (comma 1, lett. b)). Infine si prevede che la trasmissione delle informazioni su incassi e pagamenti delle pubbliche amministrazioni aderenti alla base dati SIOPE avvenga esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE+, rinviando alla normativa secondaria per i dettagli operativi.

Il Capo II (Disposizioni in materia economico finanziarie e Sociale) comprende gli **articoli da 33 a 41**.

L'articolo 33 modifica la **disciplina sul contrasto al finanziamento di imprese produttrici di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo**, di cui alla legge n. 220 del 2021. In luogo di affidare agli organismi di vigilanza il compito di istituire un elenco delle società operanti nei predetti settori, nonché di inserire tra i compiti riguardanti l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia i controlli dei flussi finanziari sulle medesime imprese, le norme in esame prevedono l'istituzione di una **apposita Commissione ministeriale**, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di elaborare una **proposta delle fonti informative da utilizzare, delle modalità e dei tempi per la redazione, la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle società** operanti nei predetti ambiti.

L'articolo 34 dispone e disciplina il **commissariamento di Sogin S.p.A.** in considerazione della **necessità e urgenza di accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani, la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale.**

L'articolo 35, commi 1-3, proroga i termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), delle misure di aiuto fiscali automatiche. La proroga opera nel seguente modo:

- i **termini con scadenza dal 22 giugno 2022** (data di entrata in vigore della presente disposizione) al **31 dicembre 2022**, sono **prorogati al 30 giugno 2023**,
- i termini in scadenza **dal 1° gennaio al 30 giugno 2023** sono prorogati **al 31 dicembre 2023.**

La **proroga si applica anche** alla registrazione degli **aiuti riconosciuti** ai sensi del **Quadro temporaneo** per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del **Covid-19**, delle **sezioni 3.1 e 3.12 (comma 2).**

Infine, si **proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'esclusione della responsabilità patrimoniale** del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti, previsto in caso di **mancata registrazione** degli stessi aiuti, previsto dal D.L. n. 137/2021 (**comma 3**).

Il **comma 4 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2021.**

Il **comma 5** dispone l'**ulteriore proroga al 31 dicembre 2022** – termine già precedentemente prorogato dal 28 febbraio al 30 giugno 2022- della permanenza in carica **dei componenti delle commissioni consultive presso l'AIFA (la Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci e il Comitato prezzi e rimborso)**, scaduti lo scorso novembre.

L'articolo 36, comma 1 prevede, per i dipendenti delle amministrazioni centrali e delle altre amministrazioni che si servono del sistema di pagamento delle retribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze NoiPA, che l'individuazione dei beneficiari dell'indennità una tantum di 200 euro prevista dal D.L. n. 50/2022 avvenga mediante apposite comunicazioni tra il medesimo Ministero e l'INPS; pertanto, i lavoratori interessati sono esentati dall'obbligo di rendere, ai fini del riconoscimento dell'indennità, una dichiarazione in merito alle prestazioni sociali percepite. Il **comma 2** proroga al **31 dicembre 2022**, con il consenso degli interessati e per il personale in servizio al 30 giugno 2022, la durata della ferma dei **medici e degli infermieri militari** arruolati in relazione all'emergenza COVID-19. Il **comma 3**, proroga al **31 dicembre 2022**, per il personale in servizio alla data del 30 giugno 2022 e con il consenso degli interessati, la durata degli incarichi individuali a tempo determinato relativi a **10 funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica**, conferiti ai sensi decreto-legge n. 221 del 2021. Il **comma 4** autorizza la copertura della spesa prevista per l'attuazione dei precedenti commi 2 e 3 per un importo pari a **6.298.685 euro per l'anno 2022** mediante l'utilizzo corrispondente delle **risorse trasferite alla contabilità speciale**, assegnata al **direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale** e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. Le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

L'articolo 37 elimina una lacuna della disciplina sull'amministrazione straordinaria, regolando le **modalità di proroga del termine per la conclusione dei programmi previsti per evitare l'insolvenza o il fallimento delle imprese.** La disposizione in commento richiede - ai fini della proroga del termine di esecuzione dei programmi - la espressa richiesta dell'organo commissariale. La proroga viene configurata come ipotesi eccezionale, per cui viene fissato un termine finale.

Il **comma 1 dell'articolo 38** reca alcune novelle alla disciplina dell'**assegno unico e universale per i figli a carico**, di cui al [D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230](#); le novelle - che, ai sensi del successivo **comma 2**, hanno effetto retroattivo **dal 1° marzo 2022** - sono intese all'inserimento - tra i nuclei familiari aventi diritto all'assegno - dei **nuclei familiari orfanili, composti da almeno un orfano maggiorenne, con disabilità grave e già titolare di un trattamento pensionistico in favore dei superstiti (lettera a)) e nell'ampliamento, con riferimento ai figli a carico con disabilità e limitatamente all'anno 2022, dei benefici del suddetto istituto (lettere b) e c)).** Il successivo **comma 3** riduce, nella misura di **136,2 milioni di euro per il 2022**, la dotazione del **Fondo per le politiche in favore delle persone con**

disabilità, ai fini della copertura dell'onere finanziario derivante dalle novelle di cui alle **lettere b) e c)** del **comma 1** (nonché dal suddetto effetto retroattivo di cui al **comma 2**).

L'**articolo 39** dispone l'istituzione di un apposito Fondo a **sostegno delle famiglie** in particolare per l'offerta di opportunità educative volte al benessere dei figli, con una dotazione iniziale di **58 milioni** di euro per il **2022**.

L'**articolo 40** aumenta da 180 a 270 giorni il termine entro il quale i venditori devono confermare le operazioni per l'acquisto con ecoincentivi (c.d. *ecobonus*) dei veicoli a basse emissioni.

L'**articolo 41** incrementa, di **70 milioni** di euro, le risorse finanziarie destinate al finanziamento annuale dell'**Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo**.

Il **Titolo III (Misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e disposizioni finanziarie e finali)** consta di **2 Capi** e comprende gli **articoli da 42 a 47**.

Il **Capo I (Misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394)** comprende gli **articoli da 42 a 45**.

Gli **articoli 42 e 43** recano alcune misure per la semplificazione delle **procedure di ingresso dei lavoratori stranieri**. In particolare, si riduce da 60 a **30 giorni** il termine per il **rilascio del nulla osta al lavoro subordinato** da parte dello sportello unico per l'immigrazione, esclusivamente per le istanze presentate a seguito del decreto sui **flussi d'ingresso** per l'anno 2022 e per quelle che saranno presentate con il prossimo decreto flussi per l'anno 2023. Inoltre, si riduce da 30 a 20 giorni il termine per il rilascio del **visto** da parte delle rappresentanze diplomatiche italiane per l'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri che si trovano all'estero e che hanno ottenuto il nulla osta. Infine, estende, nel rispetto di determinate condizioni, l'ambito applicativo delle disposizioni di semplificazione anche nei confronti dei **cittadini stranieri che si trovano nel territorio nazionale**, anziché all'estero, alla data del 1° maggio 2022, sempreché per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito del decreto flussi 2021.

L'**articolo 44**, al fine di **semplificare gli ingressi in Italia di lavoratori extra UE** previsti annualmente da appositi decreti (decreti flussi), **per il 2021 e il 2022 modifica la procedura di verifica circa l'osservanza dei presupposti contrattuali** richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri, affidando tale verifica – qualora non sia già stata effettuata per il 2021 – in via esclusiva a professionisti iscritti in appositi albi e alle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in luogo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, al quale viene comunque riconosciuta la possibilità di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dall'articolo in commento.

L'**articolo 45**, per consentire una più rapida definizione delle **procedure di rilascio del nulla osta al lavoro**, autorizza il Ministero dell'Interno a utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, **prestazioni di lavoro a contratto a termine**, anche **in deroga alle norme previste dal codice dei contratti pubblici**, nel limite massimo di spesa di 5,7 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio interessate. Per la medesima finalità, il Ministero dell'Interno potrà inoltre potenziare le risorse umane impiegate con l'incremento del lavoro straordinario del personale già in servizio, incrementare il servizio di mediazione culturale e realizzare interventi di adeguamento delle piattaforme informatiche. A tal fine, sono stanziati ulteriori risorse pari a 6,7 milioni di euro per il 2022.

Il **Capo II (Disposizioni finanziarie e finali)** comprende gli **articoli 46 e 47**.

L'**articolo 46** reca, al **comma 1**, le **disposizioni finanziarie** per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame, autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il **comma 2** dispone circa la **data di applicazione** di alcune modifiche normative in tema di contabilità di Stato che sono state introdotte dal provvedimento in esame.

L'**articolo 47** dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni ed altri requisiti previsti dalla legislazione vigente

Il provvedimento, composto da 47 articoli per un totale di 110 commi, appare riconducibile, in base al preambolo, alle **distinte finalità** di adottare misure di semplificazione fiscale e della normativa della Tesoreria dello Stato; di semplificare le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri e di dettare ulteriori disposizioni di carattere finanziario e sociale; a tale riguardo, il provvedimento appare qualificabile come "provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo", categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo"; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la "materia finanziaria" in quanto essa si "riempie dei contenuti definitivi più vari" e "ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura "finanziaria"; pertanto "il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare "in concreto non pertinente"; *in proposito si valuti l'opportunità di approfondire se tali considerazioni non possano valere anche per le finalità sopra individuate; ciò premesso, si valuti comunque l'opportunità di approfondire la riconducibilità alle finalità sopra descritte delle seguenti disposizioni:* l'articolo 33 (in tema di semplificazioni degli adempimenti attuativi alla legge n. 220 del 2021, recante misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo); l'articolo 34 (volto a disporre e disciplinare il commissariamento di Sogin s.p.A); l'articolo 35 comma 5 (diretto a prorogare la permanenza in carica dei componenti delle commissioni consultive presso l'AIFA); l'articolo 41 (che incrementa le risorse per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo).

Con riferimento al rispetto del requisito **dell'immediata applicazione** delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 110 commi, 12 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi: in particolare, è prevista l'adozione di 2 DPCM, 8 decreti ministeriali e 2 provvedimenti di altra natura; in un 1 caso è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'articolo 6, al comma 1, lettera a), novella l'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014, in materia di dichiarazione dei redditi precompilata, disponendo la sostituzione del comma 1, *senza tuttavia disporre il coordinamento* con il comma 2 del richiamato articolo 5, che continua a richiamare la lettera a) del comma 1, abrogata dalla novella in esame; medesime considerazioni valgono per **l'articolo 10** in materia di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, che, al comma 1, lettera a), numero 2), novella il comma 1, lettera a) dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, abrogandone i numeri 2) e 4), *senza tuttavia disporre il coordinamento* di tale novella con il comma 4-bis.2 del medesimo articolo, che continua a richiamare il numero 2), comma 1, del medesimo articolo 11.

L'articolo 11 apporta un'integrazione testuale all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 3-bis, del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (DPR n. 322 del 1998); *al riguardo si valuti l'opportunità di approfondire la disposizione alla luce del paragrafo 3, lettera e), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di non ricorrere "all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi";*

Si valuti l'opportunità di approfondire le seguenti disposizioni per quel che attiene l'utilizzo dello strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: l'articolo 23, comma 3, stabilisce che sono individuati con DPCM, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia, i requisiti dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti ai fini

della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo per la fruizione di un credito di imposta; **l'articolo 34 comma 2** prevede invece che il Commissario straordinario per la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale di cui al decreto legislativo n. 31 del 2010 sia nominato con DPCM, in deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 che prevede che i commissari straordinari siano nominati con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; *al riguardo, si ricorda che il Comitato ha in più occasioni segnalato che il DPCM risulta allo stato, nell'ordinamento, un atto atipico; pertanto un suo frequente utilizzo, mutuando peraltro procedure tipiche dell'adozione dei regolamenti, quali la proposta o il concerto dei Ministri interessati, rischia di tradursi in un impiego non corretto delle fonti del diritto e in quel fenomeno che il Consiglio di Stato ha definito "fuga dal regolamento", probabilmente indotta anche dalla complessità e dalla tempistica delle procedure per l'adozione di norme regolamentari (si veda da ultimo la raccomandazione contenuta nel parere reso nella seduta del 25 maggio 2022 sul disegno di legge C. 3614 di conversione del decreto-legge n. 50 del 2022).*

Il **comma 2 dell'articolo 34** prevede anche che il Commissario straordinario di Governo responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 operi in deroga ad ogni disposizione diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; *in proposito si ricorda che in più occasioni il Comitato ha raccomandato di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari (si veda ad esempio la raccomandazione contenuta nel parere reso nella seduta dell'11 giugno 2019 sul disegno di legge C. 1898 di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019)*

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Si valuti l'opportunità di approfondire la chiarezza della formulazione dell'articolo 26, comma 1, volto a modificare il testo dell'articolo 104 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che omette di specificare anche nel corpo dell'articolo, oltre che nella rubrica, il testo di legge cui appartiene l'articolo che intende novellare.